



STATUTO

Federazione Unitaria Lavoratori

Art.1

Denominazione e sede

E' istituita la FEDERAZIONE UNITARIA LAVORATORI (FUL) della Sardegna, con sede sociale provvisoria presso la Regione Autonoma della Sardegna- Viale Trento, 69- CAGLIARI.

La Federazione Unitaria Lavoratori è costituita da lavoratori e pensionati delle diverse categorie.

La Federazione Unitaria Lavoratori ha dimensione regionale; ma può avere rappresentatività anche a livello territoriale e locale.

Con decisione degli organi deliberanti, la Federazione Unitaria Lavoratori può aderire, previo intese sottoscritte tra le Parti, ad una o più Confederazioni Sindacali, e per tramite le stesse, alle Confederazioni Nazionali medesime.

Art.2

Finalità e adesioni

La FUL è un'Organizzazione senza scopi di lucro e si prefigge le seguenti finalità:

- a) assistenza in materia degli interessi economici, professionali, sociali e morali dei lavoratori negli ambienti di lavoro, salvaguardia della dignità, della sicurezza, dei diritti e dei bisogni personali e collettivi, e in tutti gli altri aspetti riguardanti l'attività lavorativa;
- b) informazione in materie generali ed in particolare in tema di lavoro dipendente;
- c) concorrere alla crescita della società Sarda nel suo complesso, e contribuire alla migre funzionalità e produttività delle Aziende e per una migliore agibilità dei lavoratori;
- d) assistenza economica attraverso una cassa mutua;
- e) tutela dell'ambiente e problematiche ambientali;
- f) promuovere iniziative sportive;
- g) rassegna stampa degli avvenimenti e documentazione in materia di lavoro e quant'altro si ritenga opportuno dare informazione.

L'adesione alla FUL dei lavoratori e pensionati si consegue attraverso la sottoscrizione di una delega che comporta l'accettazione dello Statuto e la corresponsione della quota di contribuzione deliberata dagli Organi Statutari. La delega di adesione ha validità, irrevocabile, per un anno solare; possono essere altresì previsti periodi ed importi specifici previsti nella delega stessa.

L'iscritto in regola con la contribuzione è elettore ed eleggibile a tutte le cariche sociali, nei termini del presente Statuto.

Art.3

Strutture

La FUL è articolata in una struttura Regionale, formata da:

- il Segretario
- il Segretario Aggiunto
- l'economo
- il Collegio Direttivo
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

Il Segretario, il Segretario aggiunto, il Collegio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri sono eletti dall'assemblea generale; l'economo è nominato dal Segretario.

Il Collegio Direttivo è composto da più dirigenti in rapporto al numero degli iscritti.

In ragione delle diverse attività dei lavoratori, possono essere costituite specifiche Strutture di Settore lavorativo e/o di dipendenza lavorativa.

Art.3 bis Incarichi

(Integrazione approvata all'unanimità al 1° Congresso Regionale del 12 ottobre 2012)

Tutte le cariche della FUL sono esercitate a titolo gratuito, non è quindi dovuto alcun compenso per le attività e le funzioni svolte e per l'impegno profuso; competono esclusivamente i rimborsi per spese vive sostenute nell'interesse dell'Organizzazione, quali viaggi per riunioni varie, per contatti con gli iscritti, pasti, etc..

Art.4 Congressi

Il Congresso della FUL è ordinariamente indetto con cadenza quinquennale.

Il Congresso è celebrato con un'unica Assemblea Regionale, nella quale, separatamente, vengono eletti il Segretario, il Segretario aggiunto, il Collegio Direttivo, il Collegio dei Revisori, ed il Collegio dei Probiviri.

Hanno diritto di partecipazione al Congresso:

- tutti gli iscritti che abbiano assolto alla contribuzione;
- hanno diritto di espressione di voto tutti gli iscritti in regola con la contribuzione, per un periodo precedente la data del Congresso, non inferiore a tre mesi;
- sono eleggibili nelle cariche, tutti gli iscritti in regola con la contribuzione per un periodo precedente la data del Congresso, non inferiore a sei mesi.

La composizione del Collegio Direttivo Regionale e delle eventuali ulteriori strutture, è rapportata al numero complessivo degli iscritti.

In sede congressuale viene esaminata e discussa l'attività svolta sulla base di una relazione del Segretario uscente e vengono stabiliti gli indirizzi cui si dovrà ispirare l'azione del prossimo futuro.

Art.5 Norme elettorali

Ai fini di validità del Congresso regionale, dovranno osservarsi le seguenti prescrizioni:

- nomina del Presidente del Congresso;
- nomina di una Commissione Elettorale composta da almeno tre iscritti;
- partecipazione al Congresso, in prima convocazione dei 2/3 degli iscritti, in seconda convocazione del 50 per cento più uno degli iscritti alla Categoria;

- partecipazione al Congresso del 50 per cento più uno degli iscritti alla categoria anche attraverso deleghe di rappresentanza, da rilasciarsi ad altro iscritto nel numero massimo di una (le modalità di rilascio delle deleghe saranno definite nell'apposito regolamento congressuale da emanarsi da parte della Struttura Regionale almeno un mese prima dalla data di indizione del Congresso medesimo). Nel caso venga raggiunta la presenza del 50 per cento più uno degli iscritti le deleghe non sono utilizzabili.

Il Congresso elegge il Segretario per acclamazione, all'unanimità dai partecipanti al congresso, ovvero, qualora vi siano più candidati, con votazione palese per alzatai mano. Su richiesta di almeno il 1/5 degli iscritti, si procederà a votazione per scrutinio segreto con espressione di voto sul singolo candidato.

Il Collegio Direttivo è eletto con voto palese su una lista concordata o su due liste, ovvero, su richiesta di almeno il 1/5 degli iscritti, a votazione segreta su due o più liste, con espressione di voto nel massimo dei 2/3 del numero dei componenti da eleggersi. Nelle elezioni per voto segreto, a ciascuna lista sono attribuiti i seggi in termini proporzionali ai voti riportati e risulteranno eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti in ciascuna lista.

Con le modalità di cui al precedente comma, il Congresso elegge il Segretario Aggiunto, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri.

Art.6 Compiti del Segretario

Il Segretario:

- 1) nomina l'economo;
- 2) rappresenta l'Organizzazione e ne assume tutte le responsabilità;
- 3) convoca i componenti della Struttura Regionale, predispone l'o.d.g. dei lavori e presiede le riunioni;
- 4) coordina e incarica i componenti della Struttura delle attività proprie dell'Organizzazione.

Art.7 Compiti della Struttura Regionale

La Struttura Regionale è responsabile della pratica attuazione delle decisioni congressuali e ne controlla l'applicazione.

In particolare, la Struttura Regionale:

- a) indice il Congresso regionale della FUL e ne fissa le modalità;
- b) definisce l'apposito Regolamento per lo svolgimento del congresso;
- c) delibera sugli eventuali modelli organizzativi periferici, e verifica il buon andamento dell'attività;
- d) provvede al tesseramento degli associati;
- e) delibera la misura della quota associativa mensile (che può essere versata anche con cadenze trimestrali, semestrali o annuali);
- f) delibera le direttive generali dell'attività organizzativa e dell'attività;
- g) delibera la concessione di prestiti e dei relativi importi, concorda le modalità di restituzione dei prestiti e degli interessi da richiedersi;
- h) delibera, facoltativamente, l'ampliamento della Struttura Regionale e la costituzione di eventuali ulteriori strutture;
- i) delibera, le cooptazioni e sostituzioni;
- j) approva i bilanci preventivi e consuntivi;
- k) propone provvedimenti disciplinari relativi agli iscritti e ne assume le decisioni conclusive
- l) definisce le eventuali intese con le Confederazioni Sindacali.

Art.8
Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- verifica la regolarità del bilancio consuntivo attraverso la verifica puntuale delle spese sostenute;
- formula osservazioni e indicazioni in ordine ai bilanci medesimi;
- propone modalità e procedimenti in ordine alla contabilità.

Art.9
Compiti del Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri:

- esamina le proposte di provvedimenti disciplinari e ne propone le determinazioni al Segretario;
- propone, anche d'iniziativa, provvedimenti disciplinari a carico di iscritti.

Art.10
Modifiche allo Statuto

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte in sede congressuale, con voto dei due terzi degli iscritti e vengono deliberate dalla Struttura Regionale.

Art.11
Provvedimenti disciplinari

Gli iscritti hanno l'obbligo di rispettare il presente Statuto e le direttive emanate dalla Federazione; in caso di inosservanza, sono soggetti a sanzioni disciplinari, su proposta della Struttura Regionale o su iniziativa del Collegio dei Probiviri.

Art.12
Gestioni straordinarie

Qualora si verifichi l'ingovernabilità della Federazione, il Segretario, previa deliberazione unanime della Struttura Regionale, scioglie la stessa, avoca a se ogni competenza e provvede alla convocazione del Congresso straordinario entro tre mesi dalla deliberazione adottata dalla stessa Struttura Regionale.

Trascorsi inutilmente i tre mesi prescritti, il Congresso straordinario è convocato il 1° giorno del sesto mese successivo alla deliberazione di scioglimento della Struttura Regionale, ovvero, autoconvocato da almeno il 50 per cento più uno degli iscritti.

Art.13
Ricorsi

Eventuali ricorsi, per ogni e qualsiasi motivazioni, sono rivolti alla Struttura Regionale che è tenuta ad esaminarli entro 15giorni dal ricevimento.

Art.14
Norme transitorie e finali

In sede di prima costituzione, sono nominate Segretario ed economo le persone sottoscritte, promotrici del presente Statuto, con gli incarichi indicati,:

1) Segretario: FOGARIZZU Antonio, nato a Pattada l'8 agosto 1948 e residente a Villacidro in Via F.Ciusa, n.70-

2) Segretario Aggiunto: LEO Paolo.

Sino all'indizione del primo congresso regionale di cui all'articolo 4, tutte le decisioni sono adottate collegialmente dai due Segretari.

I promotori del presente Statuto, nelle persone del Segretario FOGARIZZU Antonio e del Segretario Aggiunto LEO Paolo, restano gli esclusivi titolari della sigla e del simbolo della presente Federazione.

Cagliari, lì 12 settembre 2002